



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
SALERNO

ORDINANZA N. 52 /2012

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Salerno,

- VISTO** il fax prot. n. 01.01.10/24965/R.Op. del 24/04/2012 della Direzione Marittima di Napoli – Reparto Operativo, avente ad oggetto “Ordinanza disciplina attività di campionamento acque marine da parte dei mezzi nautici A.R.P.A.C. - anno 2012”;
- RITENUTO** necessario garantire il regolare svolgimento delle attività di campionamento, e nel contempo di assicurare la sicurezza della navigazione e della balneazione;
- RITENUTO** di poter derogare alla vigente propria disciplina che vieta alle unità navali a motore/vela di navigare durante la stagione estiva nella fascia di mare riservata alla balneazione (fino a 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge; e fino a 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste a picco sul mare);
- VISTA** la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con la legge 21 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 81, 1164 e 1231 del codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima:

RENDE NOTO

CHE L'AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA (A.R.P.A.C.) EFFETTUERÀ CAMPIONAMENTI DELLE ACQUE MARINE LUNGO IL LITORALE DI GIURISDIZIONE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SALERNO CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

- ZONE: ACQUE PROSPICIENTI DAL COMUNE DI POSITANO A QUELLO DI EBOLI (INCLUSI);
- PERIODI: FINO ALLA FINE DEL MESE DI SETTEMBRE 2012;
- ORARI: DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 15.00;
- MEZZI: UNITÀ NAVALI RECANTI SULLE FIANCATE LE SCRITTE “SERVIZIO CAMPIONAMENTO”.

ORDINA

ARTICOLO 1

- 1.** I comandanti delle unità navali impegnate nelle attività di cui al rende noto devono:
 - prima di ogni uscita in mare, comunicare all'autorità marittima più vicina, tramite apparato VHF/Fm canale 16/12 ovvero telefono (al recapito 089255000), la zona di mare interessata dalle operazioni di campionamento e l'unità navale impiegata;
 - condurre la navigazione, durante i trasferimenti ed i campionamenti, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni per evitare gli abbordi in mare;
 - effettuare le operazioni di campionamento solo in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e dopo essersi assicurati che nello specchio acqueo che sarà impegnato dall'unità non siano presenti bagnanti e/o altre unità navali;
 - adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare situazioni di pericolo che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o della balneazione;
 - sospendere le attività in presenza di circostanze che potrebbero generare pericoli alla navigazione e/o alla balneazione, informandone tempestivamente l'autorità marittima.

- 2.** Durante le operazioni di campionamento eseguite in prossimità e/o all'interno delle zone di mare riservate alla balneazione, i comandanti delle unità devono, altresì:
 - condurre la navigazione alla minima velocità possibile, mantenendo rotte perpendicolari alla linea di costa;
 - mantenere un servizio di vedetta, in coperta, in grado di attirare l'attenzione, anche mediante megafono e/o fischietto, dei bagnanti presenti, in modo da assicurarsi che i medesimi restino lontano dalla zona di mare interessata dalle operazioni di campionamento;
 - richiedere, in presenza di particolari circostanze, la collaborazione del servizio di assistenza ai bagnanti eventualmente attivo sul tratto di arenile prossimo alla predetta zona di mare.

- 3.** Fermo restando le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, nelle zone di mare riservate alla balneazione, in presenza di bagnanti, i campionamenti devono essere effettuati con mezzi nautici di dimensione non superiore a 3 metri a remi ovvero di potenza motore non superiore a 3cv.

ARTICOLO 2

- 1.** Tutte le unità navali in transito nella zona di mare interessata dalle operazioni di campionamento devono prestare la massima attenzione, mantenendosi a debita distanza dall'unità navale impegnata nelle citate operazioni ed evitando di intralciare il regolare svolgimento delle medesime, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni per evitare gli abbordi in mare.

- 2.** Tutti i bagnanti presenti nella zona di mare interessata dalle operazioni di campionamento devono prestare la massima attenzione alle unità navali nonché agli avvisi provenienti dall'equipaggio delle stesse ovvero dal servizio di assistenza ai bagnanti eventualmente attivo sul tratto di arenile prossimo alla predetta zona di mare.

3. Il personale addetto al servizio di assistenza ai bagnanti, eventualmente attivo sul tratto di arenile prossimo alla predetta zona di mare, deve collaborare con i comandanti delle unità navali impegnate nelle operazioni di campionamento, dandone informazione ai bagnanti comunicando ai medesimi di rimanere distanti dalla zona di mare interessate dalle citate operazioni.

ARTICOLO 3

1. I contravventori alla presente ordinanza, che entra in vigore in data odierna, saranno puniti, salvo che il fatto costituisca più grave e/o diverso illecito amministrativo e/o reato, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'art. 53 del D.Lgs. 18/07/2005 n°171.
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme contenute nella presente ordinanza, che viene pubblicata all'albo di questo Ufficio, nonché tramite inclusione alla sezione "ordinanze" del sito web:
<http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/ordinanze.cfm?id=39> .

Salerno, 31 maggio 2012

F.to **IL COMANDANTE**
C.V. (CP) Andrea AGOSTINELLI